

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# TAX

NEWSLETTER / 16-30 SETTEMBRE 2018

PIROLAPENNUTOZEI.IT  
PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI  
@STUDIO\_PIROLA  
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

## LEGISLAZIONE

1.1 .....	3
Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre n. 215450	

## PRASSI

2.1 .....	4
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione dei dati e delle fatture emesse – Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Risoluzione del 21 settembre 2018, n. 68/E	

2.2 .....	4
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 – Impatrio dei soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Attività lavorativa prestata in Italia e all'estero per società appartenenti ad un gruppo multinazionale - Risoluzione del 26 settembre 2018, n. 72/E	

## GIURISPRUDENZA

3.1 .....	6
Reddito d'impresa - Imponibilità di operazioni fuori bilancio - Limiti - Corte di Cassazione, Sentenza del 26 settembre 2018, n. 22942	

## LEGISLAZIONE

### 1.1

#### **Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre n. 215450**

Con il Provvedimento in esame l’Amministrazione Finanziaria ha approvato il Modello AGI/1, rubricato “*Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni*” per la costituzione del Gruppo IVA, da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dal titolo *V-bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con le relative istruzioni. Tale Modello è disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Sul tema, si precisa che l’art. 1, comma 24, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha inserito nel Decreto IVA il titolo *V-bis* Gruppo IVA, in base al quale i soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-*ter* del citato D.P.R. n. 633/1972 possono costituire un Gruppo IVA.

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018 ha previsto le relative disposizioni di attuazione.

## PRASSI

### 2.1

**Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione dei dati e delle fatture emesse – Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Risoluzione del 21 settembre 2018, n. 68/E**

La Risoluzione n. 68/E/2018 ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati e delle fatture emesse di cui all'art. 21 del DL. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel caso di specie, l'istante è un'ente locale che gestisce direttamente il servizio idrico integrato che provvede, su base trimestrale, ad emettere bollette-fatture (ai sensi del DM 24 ottobre 2000, n. 370) per l'addebito di quanto dovuto dagli utenti per la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura. L'istante ha chiesto di sapere se tali bollette-fatture devono essere inserite nella "*Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*". La Risoluzione ha evidenziato che data l'assimilazione tra fatture e bollette non sono presenti elementi che consentano di escludere le bollette-fatture dall'obbligo di invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Nel caso di specie, è stato precisato che per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura sussiste l'obbligo di comunicazione, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi (trattandosi di fatture a tutti gli effetti).

### 2.2

**Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 – Impatrio dei soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Attività lavorativa prestata in Italia e all'estero per società appartenenti ad un gruppo multinazionale - Risoluzione del 26 settembre 2018, n. 72/E**

Nella Risoluzione n. 72/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale prevista a favore dei soggetti impatriati di cui all'art. 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Il soggetto istante è un cittadino italiano residente negli Emirati Arabi Uniti iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dal 10 maggio 2016 che ha lavorato fino al 1° aprile 2016 alle dipendenze di una società italiana A facente parte di un gruppo B. Tale persona fisica si è trasferita negli Emirati Arabi Uniti il 3 aprile 2016 ed ha stipulato un contratto di lavoro dipendente con un contratto locale con la società C, entrata in un gruppo multinazionale D nel 2017, controllata a maggioranza dalla società B.



L'Amministrazione Finanziaria, dopo aver richiamato il regime speciale per lavoratori impartiti<sup>1</sup>, ha chiarito che nel caso di specie l'istante (vista l'autonomia contrattuale con il gruppo D) può accedere ai benefici di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, *"a nulla rilevando il fatto che l'attività lavorativa all'estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo"*.

---

<sup>1</sup> Il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha individuato i soggetti destinatari del beneficio fiscale (cfr. sul tema, anche la Risoluzione Ministeriale n. 51/E/2018 dove è stato precisato che *"considerato, tuttavia, che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo"*).

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **Reddito d'impresa - Imponibilità di operazioni fuori bilancio - Limiti - Corte di Cassazione, Sentenza del 26 settembre 2018, n. 22942**

Con la Sentenza del 26 settembre 2018, n. 22942, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *"le operazioni fuori bilancio (nella specie, contratti derivati su valuta a termine) poste in essere da soggetti diversi dagli enti creditizi o finanziari concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 103-bis, comma 2-bis, TUIR, solamente se siano state oggetto di valutazione, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, nei conti annuali"*. Ove siano iscritte in Conti d'Ordine la valutazione dei risultati conseguiti, ossia delle componenti reddituali, positive o negative, sorte dal rapporto, va operata in conformità all'art. 76 TUIR, nel testo *ratione temporis* vigente.

## TAX NEWSLETTER | 16-30 SETTEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2018.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)